

In tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l.: criteri di diligenza e principi generali

In tema di irregolarità di gestione degli amministratori, il legislatore ha ritenuto di non replicare (almeno letteralmente) la medesima disciplina dettata in tema di s.p.a. dall'art. 2409 c.c. anche per le s.r.l.

Alla base di tale scelta si può con ragionevole certezza porre la scelta del legislatore di diversificare i tipi societari, dando connotazione "fluida" e personalistica alle s.r.l.; la possibilità per il socio di agire per la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., in assenza di specifici richiami a norme diverse, escluderebbe l'applicazione analogica della ulteriore denuncia al Tribunale.

Tuttavia, non può non rilevarsi che il presupposto oggettivo per l'attivazione dell'azione cautelare di revoca previsto in tema di s.r.l. è la presenza di "*gravi irregolarità nella gestione della società*", esattamente come indicato nell'art. 2409 c.c. Pare, allora, che nonostante la differenziazione voluta ed attuata dal legislatore, nel caso della responsabilità degli amministratori sia consentito quantomeno un parallelismo tra le situazioni e le circostanze, anche considerando quanto rilevato dalla dottrina in tema di obblighi comportamentali e professionali degli amministratori, ossia che anche nel caso delle s.r.l. non può prescindersi dal richiamo alle regole di condotta di diligenza professionale e di buona fede anche nell'iniziativa imprenditoriale.

Difatti, non può negarsi che, come concordemente sostenuto anche dalla giurisprudenza, gli amministratori di s.r.l. abbiano i medesimi doveri di diligenza nell'espletamento delle loro funzioni più chiaramente fissati per gli amministratori di s.p.a.; il fatto che il legislatore non abbia espressamente previsto un richiamo letterale alle norme in tema di s.p.a. non può comportare un maggiore "lassismo" nel giudizio circa una eventuale responsabilità degli amministratori di s.r.l. il cui compito essenziale consiste, come nelle s.p.a., nella gestione di un patrimonio (normalmente) altrui.

La formulazione della norma dettata in tema di s.r.l., allora, seppur più sintetica ed escludendosi il ricorso alla denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c., deve in ogni caso essere interpretata alla luce dei medesimi criteri generalmente dettati in tema di diligenza nell'espletamento degli incarichi professionali, oltre che in tema di buona fede, con ciò comportando un altrettanto elevato livello di responsabilità per gli amministratori di s.r.l., così come previsto in tema di s.p.a. Allo stesso modo e parimenti alla fattispecie dell'art. 2409 c.c., inoltre, in caso di azione per l'accertamento della responsabilità gestoria degli amministratori di s.r.l. non sarà necessaria la prova di un danno già avveratosi e quantificato ovvero quantificabile, avendo la giurisprudenza di gran lunga maggioritaria (sulla scorta di dottrina autorevole e unanime) ritenuto che sarà sufficiente in sede di richiesta di revoca anche solo ipotizzare un danno potenziale che le condotte degli amministratori potrebbero aver prodotto o continuare a produrre alla società gestita, in quanto la *ratio* della norma, diversamente dall'azione di danno, appunto, sottende l'esigenza di evitare ulteriori rischi di *mala gestio* e di dar luogo ad un ripristino di legalità a tutela dei soci (e anche dei terzi).

Marzo 2017